

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

VERBALE - N. 93 DEL 27/05/2022

VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022

Il sottoscritto dott. Palombo Antonio, nominato revisore unico del comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 03/06/2019, presso la sede del comune, ha esaminato la documentazione prodotta dall'Ente a mezzo PEC in data 20/05/2022 relativa alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto "BP 2022-2024. Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione Rifiuti (TARI) e determinazione Tariffe per l'ANNO 2022" con allegati:

- 1) Piano Economico Finanziario 2022-2022 (All. A1);
- 2) Relazione tecnica PEF TARI 2022 (all. A2);
- 3) Tariffe TARI 2022 (all. A3)
- 4) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (all. A4).

PREMESSO CHE

- la legge 27/12/2017 n. 205 (*Legge di Bilancio per il 2018*), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria*" stabiliti dalla legge istitutiva (*legge 14 novembre 1995, n. 481*) e già esercitati negli altri settori di competenza. In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati (*Art. 1 comma 527 lettera c) legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018)*);
- ARERA ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando, altresì, l'obbligo di trasparenza verso gli utenti;
- Dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, l'autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF il nuovo metodo regolatorio

(MTR-2) riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025;

CONSIDERATO CHE

- I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2022) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il D.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
- Il nuovo metodo prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio.
- Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2022-2025, i criteri per i costi riconosciuti nel 2020 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel paese, sia livello industriale che di governance territoriale.
- Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.
- Alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.
- Il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

TENUTO CONTO

- Che nel periodo regolatorio 2022-2025, dovranno essere valutati e gestiti gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020 che consente alle utenze non domestiche di fuori uscire dal servizio pubblico con un evidente impatto sulle tariffe.
- Dell'aggiornamento, da parte del Dipartimento delle Finanze del MEF, delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, art. 1, della legge n. 147 del 2013 per l'anno 2022 TARI per supportare gli enti locali che nel 2022 si misureranno con l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.

VISTI

- Il D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, che modifica il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);
- La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Il documento per la consultazione n. 422/2022/R/RIF del 12 ottobre 2021;
- La delibera ARERA del 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/RIF concernente la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- La determinazione del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE

Ai sensi dell'art. 7 deliberazione 363/2021:

- comma 1: Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- comma 3: Il piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

- comma 4: Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- comma 5: Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
 - b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- comma 6: La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:
 - a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
 - b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.
- Comma 7: L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Ai sensi dell'art. 8 deliberazione 363/2021: L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle

indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

ASSERITO CHE

- La legge n. 15/2022 di conversione del D.L. Milleproroghe n. 228/2021, prevede in particolare:
 - la proroga al 31/05/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
 - a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

CONSIDERATO CHE

- L'art. 28 dell'allegato MTR-2 alla delibera n. 363/2021 recita: "Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del

secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”.

- Il piano economico finanziario è correlato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.
- alla data odierna, non risultano definiti gli ambiti territoriali di cui all'articolo 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e che, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale in quanto Ente Territorialmente Competente (ETC);
- il Revisore risulta, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo, rispetto al Gestore e che a tale proposito, si richiama la risposta fornita da ARERA in data 27/07/2020 al quesito fornito dall'ANCI con la quale si precisa che *“è possibile assegnare all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente la validazione del PEF, in quanto è possibile considerare l'organo di revisione del comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei piani economico finanziari”*.

TENUTO CONTO CHE

- la verifica del PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è stata effettuata sui seguenti aspetti:
 - la coerenza e congruità degli elementi di costo riportate nel PEF grezzo, stante la dichiarazione di veridicità fornita dal sindaco del comune di Marano Principato, quale gestore del servizio;
 - il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - il contenuto della relazione di accompagnamento fornita dal gestore che risulta completa, analitica e conforme alle disposizioni del MTR-2.

VISTA

- la dichiarazione di veridicità resa ai sensi del DPR 445/2000 dal sindaco dott. Giuseppe Salerno in data 27/05/2022;
- la relazione di accompagnamento al Piano Economico finanziario;

ACCERTATO CHE

- sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/05/2022 risultano favorevolmente espressi il parere di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ACQUISITI

- elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, a conclusione dell'istruttoria,

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

- **VALIDA** per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario predisposto dal comune di Marano Principato per il triennio 2022-2025, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati in esso inseriti.

Marano Principato, 27/05/2022

L'Organo di revisione

Dott. Antonio Palombo